



BANDO DI CONCORSO SU
"DALL'ABUSO DEI MINORI ALLA VIOLENZA SULLE DONNE:
COMBATTIAMO IL SILENZIO"
PROMOSSO DA LIONS CLUB FORLÌ HOST, LIONS CLUB FORLÌ VALLE DEL
BIDENTE, LIONS CLUB CESENA ROMAGNA

I Lions Club Forlì Host, Lions Club Forlì Valle del Bidente, Lions Club Cesena Romagna promuovono un concorso sul tema "Dall'abuso dei minori alla violenza sulle donne: combattiamo il silenzio" per l'anno scolastico 2013/2014, rivolto agli studenti delle classi III delle Scuole Secondarie di primo grado e delle classi I e II degli Istituti superiori di secondo grado che hanno sede nell'ambito del territorio della provincia di Forlì-Cesena.

Il Concorso tende a promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle problematiche legate alla violenza contro i minori e contro le donne, in un'ottica di educazione alla differenza di genere ed al rispetto dell'Altro. Le riflessioni su questi temi dovranno avvenire secondo la specificità del percorso di studi, fino alla predisposizione di un elaborato originale da presentare alla commissione designata dagli organizzatori.

Il Concorso è organizzato da Lions Club Forlì Host, Lions Club Forlì Valle del Bidente e Lions Club Cesena Romagna.

1) Gli studenti possono partecipare, singolarmente o riuniti in piccoli gruppi ovvero per classi, coordinati dai loro professori.

2) Gli elaborati dovranno essere consegnati, anche per via e-mail, al comitato organizzatore entro il 5 febbraio 2014 e dovranno essere redatti e predisposti in forma scritta.

Il Comitato organizzatore potrà predisporre degli atti del concorso, pubblicando gli elaborati o le diapositive di presentazione dei medesimi, che verranno esposti durante la cerimonia dei premi che si terrà il 22 febbraio 2014. Durante tale incontro pubblico verrà effettuata una presentazione dei lavori premiati, da parte degli autori o degli insegnanti che hanno seguito l'elaborazione di tali progetti.

3) Gli elaborati verranno valutati dalla Commissione costituita da: Lions Club Forlì Host, Lions Club Forlì Valle del Bidente e dal Lions Club Cesena Romagna. La valutazione dovrà avvenire entro il 18 febbraio 2013.

4) Ai tre migliori elaborati verranno assegnati come premi tre tablet pc. La premiazione, da concordare con la direzione degli Istituti, dovrà avvenire il 22 febbraio 2014.

5) Gli studenti e gli Istituti che intendono aderire devono comunicare per e-mail la loro intenzione, compilando il semplice modulo predisposto in allegato.

I referenti per ogni informazione sono: Paolo Dell'Aquila e-mail p.dellaquila@nettribe.it
Vera Roberti verarob1@virgilio.it e Morena Contri e-mail morena.contri@libero.it

6) Gli elaborati vanno inviati o consegnati alla Segreteria del Lions Club Forlì Valle del Bidente c/o Hotel Globus City via Traiano Imperatore n.4, 47122 Forlì; email premiadonneminori@lionforlivalledelbidente.it.

PROPOSTE DI TRACCE

Qui di seguito si presenta una traccia, certamente non esaustiva, su alcune problematiche legate al tema "Dall'abuso dei minori alla violenza sulle donne: combattiamo il silenzio", per fornire solo alcuni esempi. E' ovvio che gli studenti dovranno affrontare le problematiche proposte secondo il loro indirizzo di studi.

1. La Convenzione di Istanbul contro le forme di discriminazioni contro le donne

Negli ultimi anni le azioni in intraprese contro la violenza alle donne appaiono sempre più rilevanti. Il primo passo in questa direzione è stata la ratifica della Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) adottata nel 1979 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985. Con questa si sancisce per la prima volta il nesso tra la violenza di genere ed i diritti di cittadinanza delle donne. Va notato che l'adozione del Protocollo Opzionale è avvenuta in data 29 ottobre 2002.

Il Comitato CEDAW ha introdotto successivamente varie raccomandazioni, volte a garantire un intervento legislativo integrato, capace di agire a livello culturale, formativo, legislativo, e a garantire alle donne il godimento dei pieni diritti di cittadinanza.

Il 25 giugno 2012 viene poi presentato all'ONU il primo Rapporto tematico sul femminicidio, realizzato in Italia da Rashida Manjoo con diversi esperti di diverse aree geografiche, del mondo universitario, della società civile. Qui si denuncia l'aumento del numero dei femminicidi dall'inizio degli anni Novanta, cosa che attesta la presenza di una cultura di tipo maschilista, che considera la violenza domestica come scontata e che poggia sulla dipendenza economica di molte delle vittime dai loro carnefici. Fra l'altro particolarmente rischioso appare l'effetto emulativo di tali atti, che spesso scatenano delle dinamiche sociali complesse e legate ad un effetto emulativo strettamente connesso ai vigenti stereotipi di genere.

La Convenzione di Istanbul prosegue in questa direzione, sancendo il percorso già iniziato con la legge 66/96 "Norme contro la violenza sessuale", grazie alla quale la violenza sessuale è divenuta un reato *contro la persona e non più contro la morale*.

Importante è stata anche la legge n. 38 del 23 aprile 2009 (legge anti-stalking); alla fine di questo percorso si segnala quindi la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", firmata a Istanbul il giorno 11 maggio 2011 e ratificata con la legge n. 77 del 27 giugno 2013.

Il fine di queste norme appare la lotta contro la discriminazione femminile e la promozione di misure di prevenzione e protezione a loro favore, sostenendo anche la cooperazione internazionale.

La violenza contro le donne viene definita all'art. 3 come “tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze”; il genere è qui definito in modo innovativo in quanto designa “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”.

Il diritto alla lotta contro la violenza si collega al divieto di discriminare le donne in quanto esseri umani. Le misure adottate devono coinvolgere le agenzie governative, i parlamenti, le autorità nazionali, regionali e locali e le stesse organizzazioni della società civile.

Ne derivano degli obblighi di natura preventiva: esercitare delle azioni rivolte a cambiare gli atteggiamenti, i ruoli di genere e gli stereotipi che alimentano la violenza.

Il comma 3 dell'articolo quattro elenca in modo minuzioso i diritti delle vittime da tutelare, citando il divieto di “alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione”.

A questo fine occorre anche formare dei professionisti in grado di assistere delle vittime, così come è necessario sensibilizzare l'opinione pubblica sulle diverse forme di violenza e sul loro impatto.

In campo scolastico si propone di includere dei materiali pedagogici sull'uguaglianza di genere e si suggerisce la cooperazione con le organizzazioni non governative, con i *mass media* e con il privato sociale per sensibilizzare il grande pubblico.

Dal lato della protezione, occorre altresì puntare sui bisogni e sulla sicurezza delle vittime, istituendo servizi sociali di protezione per le vittime e i loro figli. Appare anche necessario garantire case rifugio e centri di accoglienza.

Vanno ovviamente perseguiti anche penalmente gli autori delle violenze, accertandosi che la cultura e le tradizioni ed i costumi non sostengano atti di violenza.

Occorre garantire che le vittime abbiano accesso a misure di protezione speciali nel corso delle indagini e dei procedimenti e che i servizi delle forze dell'ordine riescano a gestire le situazioni potenzialmente pericolose.

2. Le recenti proposte contro la violenza di genere

I media danno molto risalto al reato di *stalking*, normato recentemente con la legge n. 38 del 23 aprile 2009 (legge anti-stalking). Tale fattispecie, oggi molto diffusa, costituisce anche un viatico verso forme estreme di violenza.

Lo *stalker* è una persona che mette in atto degli atteggiamenti tipici del corteggiamento, ma che, a causa del suo carattere ossessivo e maniacale, crea nella vittima forti sensazioni di disagio, con ansia e depressione, fino a privarla della capacità di vivere normalmente la quotidianità. Lo *stalker* adotta azioni intrusive assillanti e intimidatorie, per ottenere potere e controllo sulla sua

vittima, che egli intende possedere ad ogni costo.

Queste condotte appaiono sviluppare molestie assillanti, con comportamenti ripetuti di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e di comunicazione nei confronti della vittima, che ingenerano in lei sentimenti di paura e di minaccia.

Questi comportamenti sono attualmente molto diffusi: l'Osservatorio Nazionale sullo *stalking* indica che il 70% delle vittime di molestie è di sesso femminile e il molestatore è uomo nel 75% dei casi.

Il 77% delle vittime aveva una relazione di qualche tipo con lo *stalker* (che poteva essere vicino di casa, collega di lavoro, ex partner, ecc). La ricerca Istat del 2007 sulla sicurezza delle donne ci dice che ben 2.077.000 donne erano coinvolte in comportamenti patologici di questo tipo (il 18,8% del totale del campione).

Il 48,8% delle donne coinvolte in casi di violenza sessuale, inoltre, è stato precedentemente vittima di persecuzione. Le cifre diffuse dall'Osservatorio Nazionale sullo *stalking* nel 2012 parlano di un 20% della popolazione italiana (maschile e femminile) che ha subito molestie, di cui il 70% composto da donne. Il persecutore è prevalentemente (55%) un partner o ex partner. Nel 15% dei casi è un collega o compagno di studi, nel 25% un vicino di casa e solo nel 5% un familiare. I persecutori di solito sono recidivi: dopo la denuncia uno su tre continua nel suo comportamento.

Le vittime sono più frequentemente di età compresa fra i 18 ed i 45 anni; maggiori molestie sono inoltre rivolte alla fascia fino ai 30 anni. Le conseguenze sulle vittime sono notevoli e complesse: effetti sulla salute fisica, cognitiva ed affettiva, deterioramento della vita sociale e personale, disturbi da stress, attacchi di panico, disturbi ossessivi o compulsivi (tipici di chi non si sente mai al sicuro), disturbi alimentari, depressione, comportamenti autolesionistici e chiusura relazionale.

La legge (art. 612 bis del c.p.) ha introdotto il reato di *stalking* nel caso di molestie o minacce ripetute nel tempo, che provochino nella vittima un grave disagio psichico ovvero le facciano temere per la propria o altrui incolumità.

La vittima può richiedere l'ammonizione del questore, prima di ricorrere alla giustizia penale. In seguito si può procedere con la denuncia, documentando le molestie. Il giudice può prescrivere al molestatore di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o dai suoi congiunti o da persone con queste conviventi. e può altresì vietare al molestatore di comunicare con la vittima o con le altre persone di cui sopra.

Di recente si sono moltiplicati anche i casi di *cyberstalking*, effettuati tramite l'invio di *email*, furti di identità virtuali, danneggiamento di dati informatici, invio di virus. Oggi si vuole provvedere ad individuare chiaramente anche queste fattispecie di reato, con gli ultimi provvedimenti.

E' estremamente difficile stroncare i comportamenti di *stalking* e recuperare le vittime alla vita normale. Occorre per questo la collaborazione delle forze dell'ordine, delle associazioni a tutela delle vittime, dei centri di assistenza. Le perseguitate spesso hanno bisogno non solo di supporto delle forze dell'ordine, ma anche di aiuto psicologico, di consigli operativi su come affrontare il disagio.

Spesso occorre sviluppare un percorso per ritrovare l'autostima, la sicurezza in se stessi, e ricominciare pian piano una vita normale. Le conseguenze di un persecuzione lunga sono difficili

da annullare e richiedono un cammino riabilitativo, una volta bloccato il criminale.

Dei passi nella direzione di prevenzione dello *stalking* e della violenza sulle donne sono stati fatti di recente; ricordiamo in particolare che il Consiglio dei Ministri del giorno 8 agosto 2013 ha approvato un decreto legge sulla "Prevenzione e contrasto della violenza di genere", sulla scia delle indicazioni di cui sopra.

Vengono inasprite le pene nei casi in cui il delitto di maltrattamento in famiglia è perpetrato in presenza di un minore di anni 18, oppure quando la violenza sessuale è consumata nei confronti di donne in stato di gravidanza ovvero quando il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o del partner.

Sono poi previsti una serie di interventi che riguardano il delitto di *stalking* e vengono definite una serie di norme sui maltrattamenti in famiglia. Tra questi appaiono di grande rilievo l'estensione della ipotesi di arresto in flagranza ai delitti di maltrattamento contro familiari e conviventi e si prevede che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero possa richiedere al Giudice un provvedimento inibitorio urgente, vietando all'indiziato la presenza nella casa familiare.

Viene inoltre previsto un piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere, che prevede azioni multidisciplinari, trasversali, per prevenire il fenomeno, formare gli operatori, potenziare i centri antiviolenza ed i servizi di assistenza.

Come si vede, il governo ha definito una rete di azioni integrate contro la violenza sulle donne, che sono in via di conversione e di applicazione. Fondamentale appare oggi il diritto della donna a non essere discriminata in nessuna forma per tutelare i suoi diritti e salvaguardare la dignità delle persone.

3. Insulti, offese....solo virtuali

Le comuni regole di buona condotta e convivenza civile valgono sia off-line che on-line. Una diffamazione su internet, su un blog, una chat o un forum può avere le stesse conseguenze di una fatta nel mondo reale.

Spesso gli abusi telematici sono perpetrati dagli adulti nei confronti dei minori, tuttavia sempre più frequenti si verificano "*abusi telematici*" tra coetanei.

E' fondamentale ricordare che chiunque leda la reputazione, offenda, insulti, disprezzi o diffami una persona -anche un coetaneo- è soggetto a responsabilità penale diretta (maggioressegni) parentale (minoressegni).

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DI INTERESSE*

Forlì, li.....

Con la presente si comunica che la classe..... o il singolo
alunno..... frequentante
l'Istituto.....

supervisionata/o dal prof.....

sta svolgendo un lavoro di ricerca volto ad affrontare il concorso sul tema

"Dall'abuso dei minori alla violenza sulle donne: combattiamo il silenzio",

a cui intende partecipare con n.... elaborati/o.

Distinti saluti.

In fede

.....

*Da spedire all'indirizzo premiodonneminori@lionsforlivalledelbidente.it.